Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 28 ottobre 2013

CONTENZIOSO

Processo tributario: termini perentori per il deposito di memorie e documenti e rilevanza della sospensione feriale

di **Massimo Conigliaro**

Interessante pronuncia della CTP di Siracusa che ha fissato alcuni **paletti procedurali invalicabili** nell'attività processuale. In particolare, con la sentenza n.296/02/13 del 25.9.2013 (Pres. Tamburini, Rel. Valenti) la commissione tributaria provinciale ha ribadito che la **tardività della costituzione in giudizio** determina per la parte la **decadenza** dalla facoltà di chiedere o svolgere **attività processuali** precluse dal mancato rispetto dei termini previsti per la costituzione in giudizio e per la produzione di documenti.

Si tratta di un tema dibattuto, che la CTP siciliana risolve in modo condivisibile. In passato si è sostenuto che se è vero da un lato che l'art. 23 del D. Lgs. 546/92 non prevede **alcuna espressa sanzione** processuale in caso di **inosservanza del termine di sessanta giorni** per la costituzione in giudizio della parte resistente, dall'altro il resistente - pur potendosi costituire tardivamente – deve esercitare tale diritto nel rispetto delle disposizioni previste dall' articolo 32 del D.Lgs. 546/92 e pertanto **fino a 20 o 10 giorni liberi** prima dell'udienza di trattazione, a seconda che si tratti rispettivamente di **documenti** o **memorie illustrative**.

Alcune commissioni di merito avevano sostenuto che "*la libertà temporale dell'ufficio di depositare la comparsa di costituzione trova **un limite** nel rispetto dei **diritti di difesa del ricorrente**, i quali sarebbero lesi se egli non avesse la possibilità di chiedere la discussione in pubblica udienza e di depositare memorie illustrative sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza stessa. Conseguentemente la parte può costituirsi anche oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, **purché in data anteriore a venti giorni liberi prima dell'udienza stessa***" (*ex pluribus* CTP Piacenza, sentenza n. 6 del 3.3.1998). Peraltro, da una lettura sistematica degli articoli 23, 31 e 34 del D. Lgs. 546/92, secondo taluni emerge **l'impossibilità di partecipare all'udienza** di discussione per il **funzionario dell'amministrazione** che non risulti ritualmente costituito.

Nel caso affrontato dalla Commissione Tributaria di Siracusa viene precisato che il terzo comma dell'art. 23 del già citato D. Lgs. 546/92 elenca le **attività** che la **parte resistente** deve compiere entro i termini di cui al primo comma (espone le difese, prende posizione sui motivi dedotti dal ricorrente, indica le prove di cui intende valersi, propone le eccezioni processuali e di merito). Attività che l'ente impositore **non può compiere a ridosso del giorno di trattazione** della causa senza ledere il diritto di difesa della parte contribuente, Fra l'altro, anche l'eventuale deposito di "memorie illustrative" fino a dieci giorni liberi prima della data di

trattazione presuppone una **precedente attività di difesa** (che nel caso in oggetto non c'è stata), che viene "illustrata" con apposita memoria.

"*E' vero* – si legge nella sentenza – *che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il termine di cui all'art. 23 citato, a favore della parte resistente per costituirsi in giudizio, non è perentorio, ma è altrettanto vero che questa libertà temporale di depositare la comparsa di costituzione* ***non può essere illimitata*** *perché, in caso contrario, verrebbe a ledere i* ***diritti di difesa della ricorrente****, precludendole la possibilità di replicare per iscritto e di depositare ulteriore documentazione, che si sia resa necessaria per contrastare gli scritti e i documenti prodotti da controparte.*"

Ma c'è di più.

Nel caso affrontato nella sentenza in commento, a fronte di un'udienza di trattazione fissata per il 18 settembre 2013, la parte resistente si era **costituita in giudizio a distanza di anni** dalla proposizione del ricorso con atto di controdeduzioni depositato il 6 settembre 2013, "***nei due giorni antecedenti la trattazione della causa***". La commissione puntualizza, infatti, che si rende applicabile la sospensione feriale dei termini e nel computo dei giorni a ritroso dalla data di trattazione andava considerato che i **termini sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre**. Tale circostanza era stata **eccepita** nel corso dell'udienza di trattazione dal difensore del ricorrente ed opportunamente riportata nel **verbale di udienza**, nel quale era stato altresì richiesto di non tenere conto di quanto dedotto in tale tardiva memoria di costituzione, applicando per l'effetto il **principio di non contestazione** di cui all'art. 115 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al rito tributario.

La CTP di Siracusa ha accolto tale doglianza rilevando che la costituzione della parte resistente è **tardiva** e "*quindi, le sue* ***eccezioni e controdeduzioni*** *(con i relativi documenti allegati)* ***non possono essere prese in considerazione dal Collegio****, come affermato da costante giurisprudenza*".Le domande e le eccezioni della parte contribuente sono rimaste pertanto "***incontestate***" ed il ricorso è stato accolto.